

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2018 DEL 15 DICEMBRE 2018

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Il 27 dicembre è il termine ultimo per il versamento dell'acconto IVA.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2017 con un debito IVA. L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2018 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2018 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

LE FATTURE DI ACQUISTO CARTACEE DATATE 2018 MA RICEVUTE NEL 2019

L'Agenzia Entrate, nelle [FAQ](#) in tema di fatturazione elettronica disponibili sul proprio portale, ha chiarito il corretto trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.

L'Agenzia, in proposito, ha precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Nel caso di specie, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

I TERMINI DI DETRAZIONE IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe però generarsi confusione; per fornire chiarezza occorre partire dalla lettura combinata del 1° comma dell'art. 19 DPR 633/72 con quella del 1° comma art. 1 DPR 100/1998 e del 1° comma dell'art. 25 DPR 633/72.

- **Art. 19 DPR 633/72 - Detrazione** - Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
- **Art. 1 DPR 100/1998 - Dichiarazioni e versamenti periodici** - Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati,

sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

• **Art. 25 DPR 633/72 - Registrazione degli acquisti** - Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il DI 50/2017 e la circolare 1/E/2018 avevano già determinato e chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verificano due condizioni:

- l'iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
- il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall'art. 6 del Dpr 633/72 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

- dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs 471/97
- e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell'anno dopo.

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

Fattura emessa nel 2017	Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile)	Detrazione nel 2018
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97
Fattura emessa nel 2018	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97

DECRETO FISCALE: LA CAMERA APPROVA LA FIDUCIA

È stata approvata dalla Camera nella giornata del 13 dicembre la fiducia sulla Legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato.

Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:

- la moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile;
- l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro e, per il periodo d'imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);
- la sanatoria sulle irregolarità formali;
- la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall'art. 6 del provvedimento;
- nell'ambito della disciplina dettata per la "rottamazione-ter" (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;
- l'introduzione del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

PRONTI GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT PER IL 2019

Sono disponibili, nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, gli elenchi per l'anno 2019 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "Split payment"), pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Si tratta degli elenchi aggiornati alla data dell'8 novembre 2018:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Tra gli elenchi non è pubblicato quello delle Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Per scaricare il testo degli elenchi [clicca qui](#).

Per accedere al sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [clicca qui](#).

PUBBLICATO L'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO "PRENOTATO" IL BONUS PUBBLICITÀ PER IL 2018

Il Dipartimento dell'Informazione e l'editoria ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, [l'elenco](#) dei soggetti che hanno "prenotato" il bonus pubblicità per l'anno 2018.

Si tratta delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che, dal 22 settembre al 22 ottobre scorso, hanno presentato la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati (o che intendono effettuare) nel 2018, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

I soggetti potranno effettivamente fruire del credito di imposta a condizione e nei limiti in cui rispetteranno le previsioni di investimento comunicate e che dovranno essere confermate con l'invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2018, da trasmettere nel mese di gennaio 2019.

I RIMBORSI DELL'AGENZIA ENTRATE DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

L'Agenzia Entrate ha reso noto ai contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale, che possono farne richiesta in qualsiasi momento utilizzando l'apposito modello, nel quale è

necessario indicare i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso e riportare il codice Iban.

Per accrediti su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto corrente, il codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.

La richiesta di accredito può essere effettuata in due modi:

- comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on line, tramite la specifica applicazione;
- presentando l'apposito modello presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate esibendo un documento d'identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: I CHIARIMENTI DEL MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito internet la [Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018](#), tramite la quale, rispondendo a quesiti di associazioni di categoria e imprese, fornisce chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0", in particolare su:

- termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- ammissibilità della formazione on line;
- cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.

Nel documento viene precisato che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

In tema di cumulo viene invece chiarito che, nel caso in cui l'aiuto alla formazione concorrente con il credito d'imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l'intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI E LE MODALITÀ PER RICHIEDERLE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'aggiornamento al 23 novembre 2018 della [guida](#) "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", che riassume tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che beneficiano di tali agevolazioni (sia quando effettuate su singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali) e fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente questi benefici, illustrando modalità e adempimenti.

Gli aggiornamenti più recenti della guida, che tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:

- la proroga della maggiore detrazione Irpef;
- i beneficiari del diritto alle detrazioni;
- la comunicazione all'ENEA dei lavori effettuati.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Sino a tutto il 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia non era prevista alcuna comunicazione all'ENEA (era prevista unicamente per gli interventi di risparmio energetico).

Se nel 2018, invece, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione occorre inviare la documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; se i lavori sono terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018 la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 19 febbraio 2019.

La Comunicazione può essere effettuata anche direttamente dal contribuente, previa registrazione al [sito](#).

Il portale per la trasmissione all'Enea elenca le informazioni necessarie a ottenere le detrazioni fiscali del 50% ("bonus ristrutturazioni") relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall'anno 2018.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), il termine dei 90 giorni decorre dallo stesso 21 novembre, con scadenza, quindi, al 19 febbraio 2019.

Il nuovo adempimento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4, della legge 205/2017), che, "al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi...", ha disposto, in analogia a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus"), la trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sulle opere eseguite. La comunicazione, pertanto, non riguarda tutti gli interventi di recupero elencati all'articolo 16-bis del Tuir, ma

esclusivamente quelli che sono anche volti al risparmio energetico. In particolare, si tratta degli interventi finalizzati alla: riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti; sostituzione di infissi; installazione di collettori solari; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione; generatori di calore ad aria a condensazione; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti; sistemi ibridi; microcogeneratori; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; installazione di generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati; sistemi di termoregolazione e building automazione; impianti fotovoltaici; installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe energetica A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (“bonus mobili”). Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l'Enea fornisce anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l'invio dei dati, mentre, sull'ammissibilità degli interventi, si rinvia alla guida dell'Agenzia delle entrate, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – edizione 2018”.

IL MODELLO CARTACEO PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 2018

L'Agenzia Entrate ha ricordato a coloro che devono presentare la dichiarazione di successione, che fino al 31 dicembre potranno ancora presentarla all'Agenzia con modello cartaceo.

Dal 1° gennaio 2019, invece, sarà possibile inviare la dichiarazione solo online, direttamente o tramite intermediari abilitati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione, che deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente, spetta a:

- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell'eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Non sussiste invece l'obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 21/2018 DEL 15 DICEMBRE 2018

INVIO LAVORATORI ALL'ESTERO – ASPETTI NORMATIVI

La crescente esigenza delle imprese di competere a livello globale determina un forte bisogno di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro.

La possibilità per le aziende di inviare, temporaneamente o definitivamente, i propri dipendenti all'estero può rappresentare una opportunità e anche una necessità.

Tra i modelli organizzativi che il datore di lavoro può attuare al fine di inviare propri dipendenti all'estero vi è sicuramente l'assunzione diretta del dipendente all'estero. Attraverso quest'ultima opzione il lavoratore diventerebbe in tutto e per tutto dipendente dell'azienda estera, in base alla normativa che regola i contratti di lavoro in loco.

Nel caso si voglia semplicemente modificare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, spostandolo oltre i confini nazionali, ma mantenendo il rapporto di lavoro in Italia, gli istituti previsti dal nostro ordinamento sono la trasferta, il trasferimento, il distacco. La scelta dell'istituto da utilizzare deve tener conto delle esigenze dell'azienda, delle specifiche modalità con le quali si svolgerà l'attività lavorativa all'estero, nonché dell'opportunità di modificare o integrare il contratto di lavoro.

La trasferta comporta un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. Viene attuata su disposizione unilaterale del datore di lavoro, per rispondere ad esigenze organizzative e produttive di carattere transitorio. Nel disporre la trasferta il datore di lavoro resta soggetto a quanto stabilito dai contratti collettivi di riferimento e ai limiti generali del rispetto della dignità del lavoratore e del divieto di atti

illeciti e discriminatori. Nel corso della trasferta il lavoratore rimane sottoposto alle direttive del proprio datore di lavoro e non intercorre alcun rapporto tra il lavoratore in trasferta e il soggetto presso il quale la prestazione viene resa.

Al fine di compensare il disagio, anche economico, che deriva al lavoratore dalla trasferta la contrattazione collettiva prevede l'indennità di trasferta, cioè una somma aggiuntiva che va ad affiancare la normale retribuzione. Nel caso si opti per un'indennità forfettaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto, questa è esente fino a € 77,47 al giorno; nel caso siano rimborsate le spese di alloggio o vitto, l'indennità è esente fino a € 51,65 al giorno; se sono rimborsate le spese di vitto e alloggio, l'indennità è esente fino a € 25,82 al giorno.

Sono invece considerati trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la mancata indicazione, nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente di una indennità in misura fissa, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Questa indennità di trasferta dal punto di vista fiscale è esente al 50%. Si consiglia al datore di lavoro, se all'atto dell'assunzione è già in grado di prevedere l'esigenza di inviare il lavoratore in trasferta, di inserire nella lettera di assunzione una clausola indicante espressamente la disponibilità del lavoratore alla trasferta. Allo stesso modo, anche se non c'è nessun obbligo specifico in merito, il datore di lavoro potrebbe consegnare al lavoratore una comunicazione scritta di invio in trasferta, contenente il periodo, il luogo, le modalità di trasporto e alloggio, la gestione economica. Ai fini dell'assicurazione INAIL, se il lavoratore inviato in trasferta si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare le trasferte all'Inail. L'Istituto ha stabilito che tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in trasferta, dal momento dell'inizio fino al rientro nella propria abitazione, sono meritevoli di tutela.

Il trasferimento consiste in un mutamento definitivo del luogo di lavoro e cioè presso una struttura produttiva facente capo allo stesso datore di lavoro, anche se collocata all'estero. Il lavoratore può essere trasferito solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. I motivi del trasferimento devono essere di carattere oggettivo e ci deve essere un rapporto di causalità tra i motivi e il lavoratore scelto. Al lavoratore trasferito definitivamente viene solitamente riconosciuta un'indennità di trasferimento a titolo risarcitorio, la quale è esente al 50% fino a € 4.648,11 annui. Si consiglia al datore di lavoro di comunicare il trasferimento al lavoratore per iscritto provvedendo ad indicare data, luogo, motivazioni, mansione e accordi economici. Il trasferimento deve essere comunicato al centro per l'impiego entro 5 giorni tramite il modello Unilav e per tutta la durata dell'assegnazione all'estero al datore di lavoro spetta compilare il LUL e il ruolo estero. Al soggetto che si trasferisce per più di 12 mesi spetta iscriversi all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero). Da tale adempimento, oltre che derivare l'applicazione di determinate normative, come quella fiscale, consegue la possibilità per l'italiano all'estero di poter fruire dei servizi consolari tra cui il rilascio della carta d'identità e l'esercizio del voto all'estero.

Il distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distaccante rimane titolare del rapporto di lavoro e quindi è responsabile del trattamento economico e normativo e del potere disciplinare. Il distaccatario dispone per un certo periodo di tempo del lavoratore ed è legittimato ad esercitare nei suoi confronti il potere direttivo. La temporaneità del distacco non necessariamente deve avere una durata predeterminata. Il consenso del lavoratore non è richiesto a meno che non venga assegnato a mansioni differenti. Il distacco di un lavoratore all'estero, essendo la distanza superiore ai 50 km, può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, sostitutive o produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al centro per l'impiego entro 5 giorni tramite il modello Unilav e per tutta la durata dell'assegnazione all'estero al datore di lavoro spetta compilare il LUL e il ruolo estero. Al soggetto che si trasferisce per più di 12 mesi spetta iscriversi all'AIRE. Si consiglia di formalizzare un accordo di distacco tra le due aziende e una lettera di distacco tra azienda distaccante e lavoratore distaccato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti e auguri di Buone Feste !

Studio Bergamini Associati